



Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Edmondo Tota	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 2/2021 R.G. C.P. proposto

DA

L'ATRIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 02116920139], con sede legale in Lecco, Via Fra' Galdino n. 16, C.F. e P. IVA 02116920139, difesa dall'Avv. Federico Almini (pec federico.almini@bergamo.pecavvocati.it, fax 035/226939) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via dei Partigiani n. 4,

VISTO il parere dei Commissari Giudiziali Dott.ssa Katia Selva e Avv. Jessica Corti;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 24.3.2021 L'ATRIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 24.7.2021 ha depositato la domanda completa.

Con decreto del 2.8.2021 il Giudice delegato ha chiesto alcuni chiarimenti, forniti dalla Società entro il termine indicato.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 L.F., e in particolare:

- la Società ricorrente è un'impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F.;
- si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente illustrata nella proposta concordataria.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 L.F. prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede.

In particolare:

- a) il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Società ricorrente;
- b) è stata prodotta una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 28.2.2021;
- c) sono stati prodotti lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità del piano.

La Società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di natura liquidatoria che prevede a fronte di un attivo concordatario di euro 738.608,00 (di cui la somma di euro 332.500,00 riveniente dalla liquidazione dell'attivo immobiliare; la somma di euro 230.175,00 riveniente dalla liquidazione dell'attivo mobiliare e l'importo di euro 175.933,00 a titolo di finanza esterna):

➤ il pagamento del 100% delle spese in prededuzione della procedura concordataria;



- il pagamento del 36,99% del credito ipotecario BMPS fino a concorrenza del valore di presumibile realizzo dei beni oggetto di garanzia, al netto delle spese ascrivibili alla massa, con declassamento al chirografo per la differenza, come da attestazione ex art. 160 comma 2;
- il pagamento del 100% del credito privilegiato INPS/INAIL;
- il pagamento del 38,89% del credito vantato dall'Erario, in forza di proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. al quale viene assegnato il residuo dell'attivo mobiliare/immobiliare pari ad euro 147 mila circa;
- la formazione di 5 classi di creditori chirografari alle quali viene distribuita la finanza esterna dell'importo massimo di euro 177 mila.

Il ceto creditorio di rango chirografario (*ab origine* o declassato) in particolare è suddiviso nelle seguenti classi: *classe 1*: formata dai creditori privilegiati per tributi diretti dello Stato e IVA per la parte degradata al chirografo, ai quali viene assicurata una soddisfazione pari allo 22,00%; *classe 2*: formata dai creditori privilegiati tributi locali per IMU/TASI/TARI per la parte degradata al chirografo, ai quali viene assicurata una soddisfazione pari al 21,00%; *classe 3*: formata dai creditori chirografari *ab origine*, cui viene assicurata una soddisfazione pari al 20%; *classe 4*: formata dai creditori "paraconcordatari", Alba Leasing e Arch. Luconi, cui viene assicurata una soddisfazione pari al 5%; *classe 5*: formata dal creditore "paraconcordatario" Siena 2018 NPL srl (ex MPS), cui è assicurato un riparto di €148.000, oltre al ricavato dell'aggiudicazione dei lotti 3 e 4 (avvenuta anteriormente all'apertura del concorso) pignorati nell'ambito del processo esecutivo pendente davanti al Tribunale di Lecco con R.G.E. 1/2017.

La durata del piano è indicata complessivamente in 180 giorni dal decreto di omologazione del concordato.

Trattandosi di un concordato liquidatorio il dettato dell'art. 160, IV comma, L.F. appare rispettato, in quanto la proponente si è obbligata al pagamento di una percentuale pari almeno al 20% dei crediti chirografari ad eccezione del credito di Siena 2018 NPL srl che ha dichiarato di rinunciare al credito chirografario subordinatamente all'omologazione del concordato. L'attestatore sul punto ha espresso il proprio giudizio motivato osservando che la percentuale del 20% potrà senza dubbio essere corrisposta in base al piano di concordato.

La relazione dell'attestatore appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente. Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di due offerte di compravendita immobiliare in favore di soggetti già individuati (Sig. Marco Balossi e Immobiliare di Via Montalbino N. 9/2 s.r.l.) verso un corrispettivo in denaro, occorre ai sensi degli artt. 163 bis e 182 L.F. procedere all'apertura di una procedura competitiva.

In proposito il Collegio reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti eventualmente interessati all'acquisto dei beni immobili di cui alle suddette offerte, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto.

P.Q.M.

visto gli artt. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.

- 1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo proposta da L'ATRIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F. 02116920139];
- 2) **DELEGA** alla procedura il dott. **Edmondo Tota**;



- 3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **18 gennaio 2022, ore 12.30**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) **RAMMENTA**:
 - a) che la relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
 - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato
- 5) **CONFERMA** i Commissari Giudiziali dott. Katia Selva e avv. Jessica Corti;
- 6) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di **euro 10.000**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f.;
- 7) **DISPONE** che la Società in concordato metta subito a disposizione dei Commissari Giudiziali le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) **DISPONE** che la medesima concordataria consegni ai Commissari Giudiziali, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma, L.F.; che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e che i Commissari Giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 9) **DISPONE** che i Commissari nominati provvedano entro giorni 10 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 45 giorni sul sito www.immobiliare.it e su altri siti eventualmente scelti dai medesimi Commissari, l'invito a manifestare interesse all'acquisto dei beni immobili di cui alle offerte allegate alla proposta concordataria, indicando le modalità per visionare i beni e accedere alla documentazione di interesse; dispone altresì che i Commissari Giudiziali **entro il 31.12.2021** relazionino al giudice delegato, che a propria volta riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis L.F..

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 23/09/2021.

Il Giudice Estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi